



Città di Novi Ligure

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 28/2/2000.

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.76 in data 11/12/2000 e n.62 in data 6/12/2011.

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Definizione
- Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3 - Entrate tributarie comunali
- Articolo 4 - Agevolazioni tributarie
- Articolo 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6 - Forma di gestione
- Articolo 7 - Il Funzionario Responsabile del tributo
- Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 9 - Dichiarazione tributaria
- Articolo 10 - Attività di controllo
- Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 12 - Rapporti con il contribuente
- Articolo 13 - Diritto di interpello

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 14 - Avviso di accertamento
- Articolo 15 - Notificazione a mezzo posta
- Articolo 16 - Accertamento delle entrate tributarie

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

- Articolo 17 - Contenzioso tributario
- Articolo 18 - Sanzioni tributarie
- Articolo 19 - Autotutela
- Articolo 20 - Accertamento con adesione

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 21 - Riscossione
- Articolo 22 - Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 23 - Rimborsi
- Articolo 24 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Titolo IV - SANZIONI

- Articolo 25 - Graduazione delle sanzioni
- Articolo 26 - Cause di non sanzionabilità

Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 - Norme finali

Articolo 28 - Disposizioni transitorie

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “accertamento” il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’Ufficio Comunale competente, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui al precedente lettera a);
- c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal Regolamento;
- d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di Regolamento;
- e) per “Funzionario responsabile”, il Responsabile dell’Unità Organizzativa cui risulta affidata la materia tributaria, la responsabilità della gestione delle attività proprie dell’Unità Organizzativa medesima, nonché del procedimento così come definito dalla normativa fiscale;
- f) per “Regolamento”, il presente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;
- g) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

Articolo 2 -Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall’articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, ed alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi nonché della determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, eventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni previste da leggi statali o regionali, emanate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che non necessitano di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, potranno essere previste esenzioni o riduzioni dei tributi locali in relazione ai programmi-progetti dell'Ente individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione dell'Ente.
L'esenzione sarà eventualmente concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed avrà decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si farà luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già scritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dalla agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del singolo tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il Comune può affidare alle proprie Aziende Speciali o Società la gestione del tributo in quanto correlato all'attività dell'Azienda Speciale o Società.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi si fa riferimento alle norme previste in materia d'appalto di Pubblici Servizi, tenendo presente che i soggetti obbligati all'iscrizione nell'albo istituito dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, devono dar prova dell'iscrizione medesima con

l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara, fatta salva la possibilità di autocertificare tale iscrizione ai sensi della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni.

4. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5 lettera b), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Articolo 7 - Il Funzionario Responsabile del tributo

1. Il funzionario designato responsabile del tributo:

- cura tutte le operazioni utili alla riscossione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica ed accertamento;
- applica le sanzioni;
- sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impiega il Comune verso l'esterno;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- dispone i rimborsi;
- cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
- esercita il potere di autotutela, così come disciplinata dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto; i riscontri di natura contabile sono di competenza del responsabile del servizio finanziario;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai Regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali sono rispettivamente affidate le entrate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazioni sanzionabili qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al Rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 10 - Attività di controllo

1. L'Ufficio Comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni ed in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge e della capacità operativa dell'Ufficio Tributi, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

3. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune e per incentivare l'attività, sono attribuiti, ove previsti dalla legge, specifici compensi al personale addetto all'Ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi.

4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/1990, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli Uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, in formazione e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistenza mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Sindaco, che adotterà i provvedimenti conseguenti.

2. I soggetti privati o pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli Uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità od agibilità, di concessione per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi.

Articolo 12 - Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli Uffici del Comune.

3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio relazioni con il pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Articolo 13 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine all'interpretazione ed alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli limitatamente alla parte oggetto di interpello. L'inoltro delle richieste e l'invio delle relative risposte può avvenire anche per mezzo di trasmissione in fac simile e per mezzo della posta elettronica.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 14 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi in sede di dichiarazione e di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo di accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi previsti dalla legge al contribuente, a pena di decadenza, salvo diverse disposizioni di legge, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

Articolo 15 - Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio Comunale con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mano, da parte di persona addetta all'Ufficio e sottoscrizione del contribuente stesso di ricevuta.
Detta consegna è valida anche se effettuata alle persone di cui all'articolo 139 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 16 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'accertamento delle entrate non tributarie avviene a cura del responsabile del servizio competente per funzione e materia e la relativa documentazione viene trasmessa al responsabile del servizio funzionario per la registrazione contabile.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Articolo 17 - Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, su indicazione del Funzionario responsabile, previa delibera di autorizzazione della Giunta Comunale costituirsi in giudizio, in ogni suo grado.

2. Il Sindaco, con proprio atto, può delegare, anche in forma continuativa, uno o più Funzionari dell'Ufficio Tributi.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal Funzionario delegato.

4. Nel dibattimento in pubblica udienza, il Comune, se non diversamente disposto dal Sindaco, è rappresentato dal Funzionario delegato.

5. E' compito del Funzionario delegato seguire il procedimento contenzioso in ogni sua fase al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali.

6. Può essere comunque affidata la difesa in giudizio a professionista esterno qualora la natura della causa lo richieda.

Articolo 18 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471 - 472 - 473 del 18-12-97. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione; nell'avviso medesimo debbono essere indicati i criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Articolo 19 - Autotutela

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.

2. Nella valutazione del procedimento il responsabile deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, in giudizio, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

3. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato e favorevole al Comune.

4. L'annullamento del provvedimento può essere adottato anche in pendenza di giudizio. Il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone

comunicazione al Sindaco al fine di desistere dal giudizio, nonché al contribuente ed all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e va notificato al destinatario dell'atto.

Articolo 20 - Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione, di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

2. L'accertamento con adesione è disciplinato da apposito Regolamento Comunale, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 21 - Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi, la Tesoreria comunale, mediante versamenti in c/c postale intestato al tesoriere comunale ed istituti di credito convenzionati od agli altri soggetti di cui al precedente art. 6.

2. L'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento secondo le modalità previste da leggi o Regolamenti.

3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi o altro soggetto appositamente individuato con le procedure di legge, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Chi appone il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Articolo 22 - Sospensione e dilazione del versamento

1. I termini ordinari di versamento delle entrate tributarie e delle relative sanzioni possono essere sospesi o differiti nei limiti previsti dalla normativa e dai regolamenti in vigore, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati con atto assunto dalla Giunta Comunale in esecuzione di apposite previsioni contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di previsione dell'Ente o nei provvedimenti con cui si stabiliscono e si disciplinano aliquote e tariffe dei tributi locali.

2. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. Il responsabile del servizio competente, in base all'istruttoria dell'ufficio, previa l'eventuale e necessaria collaborazione da parte degli altri uffici comunali competenti e l'acquisizione del parere favorevole da parte della Giunta Comunale, può eccezionalmente consentire, per gravi motivi, su richiesta dell'interessato e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 48 previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali e presentazione da parte del richiedente di apposita garanzia fideiussoria tramite polizza stipulata con un istituto di Credito o Compagnia di Assicurazione di primaria importanza. La fideiussione non è dovuta per importi complessivi rateizzati inferiori ad € 25.000,00

4. Il responsabile del servizio competente, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunica al responsabile del servizio finanziario gli estremi della rateazione e tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini assegnati, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non corrisposta.

Articolo 23 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Qualora il diritto al rimborso nasca dall'esercizio del potere di autotutela l'Ufficio deve procedere al rimborso entro il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Gli interessi decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del tributo ed il termine di prescrizione del diritto agli interessi è quinquennale.

5. Il Funzionario responsabile del servizio, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.

6. Il termine di cui al precedente comma viene fissato rispettivamente in 240 giorni per i rimborsi in materia di imposta comunale sugli immobili ed in 90 giorni in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani.

7. I termini di cui ai commi precedenti possono essere sospesi per mezzo di notifica comunicata anche mediante raccomandata A.R. per non più di una volta e per un massimo di 60 giorni, in presenza di particolare complessità della materia oggetto di istanza.

Articolo 24 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non è dovuto il versamento di somme derivanti da crediti tributari quando l'importo complessivo degli stessi distintamente per ciascun periodo d'imposta non superi la cifra di € 5,00. Tale esenzione non trova applicazione per Ta.r.s.u. giornaliera, T.o.s.a.p., Pubblicità e Pubbliche affissioni.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo inferiore o uguale alla cifra di cui al comma 1.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, per tanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Per quanto riguarda le entrate extra tributarie, in considerazione delle attività istruttorie, degli oneri conseguenti alla gestione di ogni singola riscossione e/o accertamento e delle caratteristiche proprie di ogni singolo servizio, il responsabile del servizio competente può, con motivato provvedimento da comunicare anticipatamente al responsabile del servizio finanziario ed al Collegio dei Revisori dei Conti, quantificare un importo, comunque non superiore a lire 20.000 (Euro 10,33), al di sotto del quale il pagamento da parte del contribuente/utente può non essere richiesto.
6. Il provvedimento deve contenere idonee dimostrazioni della esistenza di una indubbia convenienza economica per l'ente nel rinunciare all'introito, fornire una stima complessiva delle entrate alla quale si andrà a rinunciare, garantire il rispetto degli equilibri economico - finanziari indicati nell'ultimo Piano Esecutivo di Gestione approvato e di competenza del servizio.

Titolo IV - SANZIONI

Articolo 25 - Graduazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate e graduate con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni.

Articolo 26 - Cause di non sanzionabilità

1. Non sono sanzionabili le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, purché le violazioni stesse vengano sanate entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
2. Il Comune non procede all'irrogazione delle sanzioni qualora la non corretta applicazione del tributo dipenda da verifica compiuta autonomamente dal Comune medesimo.
3. E' considerata violazione incidente sulla determinazione del tributo la mancata indicazione degli identificativi catastali di terreni e dei fabbricati nelle denunce relative all'imposta comunale sugli immobili. L'Ufficio deve tuttavia invitare il contribuente a fornire i dati mancanti, assegnandogli un termine di 30 giorni; trascorso inutilmente tale termine si provvederà all'irrogazione delle sanzioni.

Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E'abrogata ogni altra forma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Articolo 28 - Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui all'articolo 14 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'1/1/2000 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.
2. L'avviso di accertamento, per omessa presentazione delle denunce ai fini ICIAP, deve essere notificato, nei modi previsti dalla legge al contribuente, a pene di decadenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI
COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

Articolo 3 - Competenza

Articolo 4 - Attivazione del procedimento di definizione degli accertamenti

Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

Articolo 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 7 - Effetti dell'invito a comparire

Articolo 8 - Atto di accertamento con adesione

Articolo 9 - Perfezionamento della definizione

Articolo 10 - Effetti della definizione

Articolo 11 - Applicazione delle sanzioni

Articolo 12 - Norme finali e transitorie

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dell'art. 17 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, per i quali si rinvia all'articolo 26 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

3. Esulano pure dal campo applicativo tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta ferma l'applicabilità dell'articolo 19 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 3 - Competenza

1. Competente alla definizione della vertenza è il responsabile del tributo o suo delegato.

Articolo 4 - Attivazione del procedimento di definizione degli accertamenti

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Quando dagli atti in possesso dell'Ufficio non emergono elementi certi ed incontrovertibili per la definizione del tributo ed in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il Funzionario responsabile prima di notificare l'avviso di accertamento, invita il contribuente medesimo a comparire comunicandogli, a mezzo di lettera notificata con le modalità previste dalle Leggi vigenti in materia, il tributo suscettibile di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Articolo 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, prima di avviare il contenzioso mediante impugnazione dell'atto, istanza di accertamento con adesione, in carta libera (a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta), indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto d'imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario responsabile formula l'invito a comparire (anche telefonicamente o via fax), con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1.
6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo.

Articolo 7 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Le richieste di cui al comma 2 non producono comunque l'effetto di prorogare il periodo di sospensione di cui al precedente articolo 6, comma 4.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale sintetico compilato dal Funzionario responsabile o da un dipendente dell'Ufficio all'uopo incaricato.

Articolo 8 - Atto di accertamento con adesione

1. Il verbale relativo all'accertamento con adesione è redatto in duplice copia, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo e delle eventuali sanzioni ed interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 9 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute.
2. L'Ufficio, acquisita la prova dell'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Limitatamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo. La definizione dell'accertamento con adesione comporta quindi l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti e gli adempimenti di cui al comma precedente vengono posti in essere dopo il pagamento della cartella.

Articolo 10 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, una volta perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. Nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali o di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data della medesima, non è escluso l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa, da effettuarsi entro i termini di cui agli articoli 14 e 28 del Regolamento delle Entrate Tributarie.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento della definizione.

Articolo 11 - Applicazione delle sanzioni

1. La definizione dell'accertamento con adesione comporta l'applicazione della sanzione nella misura di $\frac{1}{4}$ del minimo previsto dalla legge (art. 3, comma 3 D.Lgs. 19/6/1997, n. 218).

Articolo 12 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è anche applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento ai periodi pregressi d'imposta, per i quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente Regolamento.